

## PROCEDURA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DAGLI OBBLIGHI EX L. 68/99

### 1. Finalità

Prendere atto della sospensione temporanea dagli obblighi previsti dall'art. 3 comma 5 legge 68/99 e art. 4 commi 3 e 4 DPR n. 333/2000.

### 2. Motivazioni e ragioni giuridiche

La sospensione temporanea dagli obblighi ex L. 68/99 viene concessa - dai servizi del Collocamento Mirato del territorio ove insiste la sede legale delle aziende richiedenti - alle imprese che si trovino in uno stato di crisi aziendale, ed è disciplinata dall'art. 3, c. 5 L. 68/99 e dall'art. 4 D.P.R. 333/2000.

Le motivazioni per cui un'azienda può presentare istanza di sospensione sono le seguenti:

- CIGS per ristrutturazione (art. 1 legge 223/91)
- CIGS per procedure concorsuali (art. 3 legge 223/91)
- CIGS per contratti di solidarietà (art. 1 DL 726/1984 – legge di conversione 863/84)
- MOBILITA' a seguito cigs (art. 4 legge 223/91)
- MOBILITA' a seguito almeno 5 licenziamenti (LICENZIAMENTI COLLETTIVI) (art. 24 legge 223/91)
- FONDO DI SOLIDARIETÀ SETTORE CREDITIZIO (per aziende di credito e aziende di credito cooperativo)
- COVID-19 (Circolare Ministero del Lavoro n. 19 del 21/12/2020)

### 3. Destinatari

Tutte le aziende private che abbiano attivato uno degli strumenti sopra elencati, hanno facoltà di attivare la procedura di sospensione temporanea dagli obblighi ex L. 68/99.

### 4. Metodologia

Le aziende private che intendono presentare istanza di sospensione temporanea/definitiva devono comunicare le motivazioni di sospensione, allegando la documentazione idonea, che è diversa a seconda dello strumento di sostegno al reddito attivato.

#### ➤ 4.1 Documentazione idonea nel caso di mobilità

- 1) la presentazione della lettera di apertura della procedura di mobilità consente di beneficiare della sospensione temporanea di tre mesi (eventualmente rinnovabili per altri 3

mesi) in attesa del provvedimento di chiusura della procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della l. 223/91.

- 2) la sospensiva opera per tutta la durata della procedura di licenziamento collettivo e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno 5 licenziamenti, per l'ulteriore periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'art. 8 comma 1 l. 223/91 (attualmente 6 mesi dall'ultimo licenziamento).
- 3) La procedura di licenziamento collettiva intervenuta su una singola unità produttiva determina la sospensione dagli obblighi su tutto il territorio nazionale.

➤ **4.2 Documentazione idonea nel caso di C.I.G.S. o Fondo di Solidarietà**

- 1) La ricevuta di presentazione della domanda al Ministero del Lavoro consente di usufruire della sospensione temporanea di tre mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta di ulteriori tre mesi.
- 2) La presentazione del decreto direttoriale rilasciato dal Ministero del Lavoro di autorizzazione alla CIGS, dà la possibilità di usufruire della sospensione (provvedimento definitivo) dagli obblighi legge 68/99.

La normativa prevede, in caso di C.I.G.S./Fondo di Solidarietà, che gli obblighi siano sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale.

L'Ufficio Collocamento Mirato predispone la comunicazione di presa d'atto viene trasmessa entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di sospensione, completa della modulistica richiesta.

➤ **4.3 Documentazione idonea nel caso di C.I.G.O./CASSA in deroga o Fondo di Solidarietà con causale COVID-19**

1. per CIGO/CASSA IN DEROGA: copia della domanda all'INPS e verbale accordo sindacale/comunicazione OO.SS
2. per Fondo di solidarietà: copia della comunicazione preventiva e verbale di accordo sindacale.

Ai sensi della Circolare Ministero del Lavoro n. 19 del 21/12/2020 gli obblighi sono sospesi per tutta la durata degli interventi, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa, per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l'unità produttiva interessata.

Pertanto, l'azienda dovrà allegare alla suddetta richiesta di sospensiva, una dichiarazione circa la misura in percentuale dell'attività lavorativa ridotta o sospesa sul totale delle attività presso l'unità produttiva interessata dall'intervento. L'obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti, si ritiene

ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l'emergenza Covid -19.